Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 16 giugno 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 139 DEL 16 GIUGNO 1943-XXI:

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 473.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 474.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 475.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 476.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

LEGGE 17 maggio 1943-XXI, n. 477.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII.

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 139 DEL 16 GIUGNO 1943-XXI:

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 80 posti di inserviente nell'Amministrazione centrale e nelle Intendenze di finanza.

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

Sono conferite le seguenti ricompense al valor militare:

ALLA MEMORIA.

R. decreto 14 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1941-XIX, registro n. 13 Marina, foglio n. 308.

MEDAGLIA D'ORO

Stiepovich Danilo di Fausto e di Depedri Ida, nato a Trieste il 21 settembre 1912, tenente D. M. di C°. — Imbarcato su un sommergibile atlantico, durante aspro e lungo combattimento contro un incrociatore ausiliario, prendeva volontariamente il posto di un puntatore di mitragliera ferito. Gravemente mutilato dallo scoppio di una granata nemica, rifiutava ogni soccorso per non distogliere dal suo compito il personale impegnato nel combattimento e chiedeva soltanto di poter assistere all'affondamento della nave avversaria. Ultimata vittoriosamente l'azione, mentre l'unità era fatta segno a violento attacco aereo, continuava ad incitare l'equipaggio e spirava serenamente dopo lunghe sofferenze sopportate stoicamente. Magnifico esempio di altissime virtù militari. — Oceano Atlantico, 14 gennaio 1941-XIX

R. decreto 9 ottobre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1942-XXI, registro n. 13 Marina, foglio n. 183.

MEDAGLIA D'ORO

Scalia Giorgio di Giovanni e di Paris Giulia, nato a Roma il 18 aprile 1917, sottotenente di vascello. – Direttore del tiro di torpediniera, impegnata in audacissimo attacco contro soverchianti forze navali avversarie, dirigeva con magnifico ardimento e perizia il tiro delle artiglierie e, sfidando l'intensa azione di fuoco del nemico, che concentrava tutti i suoi calibri sull'unità, riusciva a colpire ed infliggere sicure perdite alle navi nemiche. Colpita gravemente la sua unità, si portava presso il pezzo prodiero l'unico rimasto efficiente, e con esso proseguiva con superbo slancio il tiro, fermamente deciso, nell'impossibilità di salvare la nave, a vendicarne la perdita arrecando all'avversario i maggiori danni. Sopraffatto dalla schiacciante superiorità dei mezzi nemici, che smantellavano anche l'ultimo baluardo della resistenza, preferiva, ligio alle più belle tradizioni marinare, condividere la sorte della nave, da lui tenacemente difesa fino al limite di ogni umana possibilità. Donato con generoso impulso il suo salvagente a persona dell'equipaggio che ne era priva, rimaneva con eroica determinazione al posto di combattimento e immolava la giovinezza sull'unità che gloriosamente s'inabissava, consegnando ai fasti della Patria, l'epica gesta. – Canale di Sicilia, 10 gennaio 1941-XIX

(In commutazione della medaglia d'argento al valor militare conferita col R. decreto in data 28 maggio 1942-XX, pubblicata nel bollettino ricompense allegato al F. O. M. del 30 aprile 1941-XIX).

R. decreto 13 novembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1942-XXI, registro n. 14 Marina, foglio n. 396.

MEDAGLIA D'ORO

Bisagno Ettore fu Luigi e fu Luxardi Ida, nato a Genova il 29 settembre 1917, sottotenente di vascello. — Ufficiale di grande coraggio e di elevato spirito combattivo già distintosi, quale destinato alle armi subacquee su C.T., nell'infliggere al nemico superiore per numero e per mezzi la perdita di un C.T. col lancio preciso dei siluri sotto il martellante fuoco avversario che squarciava la sua unità e lo feriva insieme ai suoi uomini, partecipava con eguale ardimento e inesausto valore, al comando di M.A.S. ad ardue operazioni che portavano alla conquista di munitissima piazzaforte sovietica. Sottoposto il suo M.A.S. ad improvvisa azione di mitragliamento da parte di due aerei da caccia, dava prova di serenità e audacia, e, nonostante le ferite riportate, si lanciava in mare e raggiungeva a nuoto la costa per organizzare le operazioni di soccorso alla sua unità colpita e incendiata. Nel corso di una ardita azione contro piccole unità nemiche, cariche di reparti

da sbarco largamente dotati di armi automatiche, impegnava immediato, aspro combattimento a brevissima distanza e, dopo aver gravemente colpito le imbarcazioni avversarie, che di lì a poco colavano a picco, si abbatteva mortalmente ferito. Fermo sereno fino all'ultimo, sopportava con stoico coraggio l'amputazione di un arto e spirava, esprimendo solo il dolore di non poter più combattere per la Patria. Fulgido esempio di ferreo attaccamento al dovere e di eroiche virtù militari. — Mar Nero, giugno 1942-XX.

A DISPERSI:

R. decreto 30 novembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1943-XXI, registro n. 1 Marina, foglio n. 449.

MEDAGLIA D'ORO

Esposito Stanislao di Vincenzo e di Picciocchi Elisa, nato ad Avellino il 15 ottobre 1898, capitano di vascello. — Ufficiale superiore di elevate qualità professionali e militari affermava, quale comandante di squadriglia di C.T., in numerose, ardue missioni di scorta, in acque costantemente insidiate dai mezzi aero-navali nemici, alte doti di ardimento, perizia e coraggio. Al comando di incrociatore, partecipava con una formazione navale ad una missione bellica di particolare importanza durante la quale il nemico, benchè forte di numero e di mezzi, era costretto a ripiegare, rifiutando il combattimento. Colpita la sua unità dall'offesa di aerosiluranti, conservava ammirevole calma e presenza di spirito e impartiva precise, tempestive disposizioni per impedire il propagarsi di un grave incendio scoppiato in un gruppo di caldaie, prodigandosi, durante lunghe ore, con fervore e abnegazione per assicurare la parziale efficienza della nave e infondendo nuovo ardore al l'entusiastica collaborazione degli ufficiali e dell'equipaggio con la sua alta parola e il suggestivo esempio. Mentre al suo posto di comando impartiva gli ordini per rimettere in moto le macchine, in parte ripristinate, ulteriore offesa subacquea colpiva l'unità provocandone l'immediato affondamento in seguito ad esplosione di un deposito munizioni. Superbo esempio di virtù militari e di prode spirito guerriero, scompariva eroicamente con la sua nave dividendo con essa l'estrema sorte gloriosa, mentre sul mare già risuonava l'eco della vittoria conseguita sul nemico da altre navi della Patria. — Mediterraneo orientale, 14-15 giugno 1942-XX.

R. decreto 30 dicembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1943-XXI, registro n. 2 Marina, foglio n. 109.

MEDAGLIA D'ORO

Toscano Antonino fu Alfio e di Strazzuso Nunzia, nato ad Agrigento il 19 luglio 1887, ammiraglio di divisione. — Comandante di una divisione di incrociatori leggeri incaricata di una missione di guerra eccezionalmente delicata e rischiosa, accoglieva con perfetta serenità il compito affidatogli, e ne dirigeva i preparativi con estrema cura di ogni particolare. Conscio che solo una fortunata evasione da ogni mezzo di scoperta e di offesa nemica poteva permettere alle sue navi di compiere incolumi la loro missione, preparava fortemente l'animo suo e quello dei suoi alla suprema offerta alla Patria. Scontratosi ad alta velocità con un gruppo di unità nemiche che defilava di controbordo, reagì con tutti i mezzi bellici alla azione nemica fortissima e di breve durata. Ferito gravemente tra i primi, continuava imperterrito a dirigere il combattimento, infondendo rabbiosa energia a tutti i suoi dipendenti: esempio di salde ed eroiche virtù militari. Colpita duramente più volte la nave che batteva la sua insegna, rimaneva al suo posto di comando e di combattimento e, in una suprema dedizione alla Patria, e alla marina, deciso di condividere la sorte dell'unità che si inabissava in un alone di gloria, con essa eroicamente scompariva, additando alle schiere dei suoi dipendenti la via del dovere e del sacrificio. — Mediterraneo centrale, 13 dicembre 1941-XX.

R. decreto 30 dicembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti, il 29 gennaio 1943-XXI, registro n. 2 Marina, foglio n. 110.

MEDAGLIA D'ORO

Rodocanacchi Giorgio di Paolino e di Nicolay Beatrice, nato a S. Miniato (Firenze), il 2 ottobre 1897. — Comandante di un incrociatore, destinato a compiere una missione delicata e particolarmente rischiosa, si dedicava con appassionata competenza alla preparazione della sua nave seguendo le direttive e l'esempio del suo ammiraglio creava nel suo equipaggio la più pura atmosfera eroica, sì che tutti guardassero con cosciente serenità anche alla possibilità del supremo sacrificio nel nome sacro della Patria. Venuto improvvisamente a contatto notturno ravvicinatissimo con unità nemiche, manovrava con rapidità e freddezza per tentare di schivare i numerosi siluri lanciati a brevissima distanza e reagiva vigorosamente con le sue artiglierie. Mentre la nave affondava, si preoccupava di organizzare il salvataggio della sua gente, che rincuorava con l'elevata parola ed il nobile esempio; sfidando l'offesa del nemico che martellava ancora con cannoni e mitragliere il bastimento in fiamme. Incurante della propria salvezza, restava sulla nave in procinto di inabissarsi, cedendo in atto di suprema abnegazione il suo salvagente a un marinaio che ne era privo e scompariva eroicamente con la sua unità alla quale si sentiva legato oltre la vita. — Mediterraneo centrale 13 dicembre 1941-XX.

R. decreto 2 febbraio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1943-XXI, registro n. 3 Marina, foglio n. 467.

MEDAGLIA D'ORO

Bastianini Domenico di Enrico e di Pelliccione Maria, nato a Tuscania (Viterbo), il 24 agosto 1900, tenente colonnello Genio navale. — Ufficiale superiore del Genio navale, dotato di grande intelligenza, vasta capacità professionale ed elevatissime qualità morali e di carattere, aveva sempre sollecitate destinazioni dove più intensa fosse l'attività e più vivo il rischio. Con lo stesso spirito entusiasta con cui aveva preso parte alla guerra antibolscevica di Spagna ed era volontariamente sbarcato fra i primi nelle operazioni per l'occupazione dell'Albania, allo scoppio del nuovo conflitto insistentemente aveva chiesto il privilegio e l'onore di trovarsi a bordo per prendere parte più attivamente alla lotta. Capo servizio del Genio navale aggiunto della squadra navale, già segnalatosi durante un bombardamento aereo nemico per il pronto ricupero e la rapida disattivazione di una bomba inesplosa, partecipava con immutato entusiastico ardimento su di un incrociatore ad una delicata missione offensiva nel Mediterraneo orientale. Durante breve combattimento contro forze corazzate nemiche, presente ove maggiore era il pericolo, si dedicava con tutte le sue energie agli ordini del comandante, ad arginare le gravi conseguenze causate dai colpi nemici e dai violenti incendi. Smantellate le torri ed immobilizzate le macchine dal tiro dei grossi calibri nonostante fosse dato l'ordine di abbandonare la nave, rimaneva a bordo per dare ancora la sua opera generosa alla distruzione dell'unità piuttosto che vederla catturata dal nemico. Con fredda decisione, con sereno spirito di sacrificio, egli con pochi animosi scendeva nei locali inferiori senza aria e senza luce e provvedeva all'apertura delle valvole di allagamento e delle portellerie ed allo sfondamento degli scarichi dei condensatori. Nell'ardua fatica lo illuminava l'amore alla sua nave e lo sosteneva il palpito del suo cuore generoso. Con l'unità che qualche istante dopo si inabissava nel vortice dell'esplosione, eroicamente scompariva: nobile esempio di attaccamento al dovere e di indefettibile amore di Patria. — Mediterraneo orientale, 28 marzo 1941-XIX.

R. decreto 2 febbraio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1943-XXI, registro n. 3 Marina, foglio n. 468.

MEDAGLIA D'ORO

Bignami Giuseppe di Leopoldo e di Basevi Ester, nato a Genova il 25 febbraio 1917, tenente del Genio navale. — Ufficiale addetto al servizio scafo su incrociatore, immobilizzato per offesa di aerosiluranti nemici, accorreva prontamente con audacia ed elevato spirito di abnegazione in ogni locale rimasto avariato dal siluramento e si prodigava instancabilmente per assicurare i provvedimenti di emergenza. Consapevole del grave pericolo, al quale andava incontro, non esitava a recarsi ovunque potesse rendersi utile la sua opera e, oltre che dirigere, cooperava personalmente all'altissimo senso di responsabilità ai lavori di puntellamento delle paratie e di spegnimento degli incendi, trascinando con la parola e con l'ardito esempio i suoi dipendenti. Nell'assolvimento del suo compito apportava con volontà inflessibile il massimo contributo, fino al

limite di ogni possibilità umana, incurante della lunga permanenza in ambienti surriscaldati e con l'aria sempre più irrespirabile, riuscendo a raggiungere il suo obbiettivo ed a ripristinare parzialmente l'efficienza della nave Non pago del successo riportato, si attardava ancora nell'accertamento dell'efficacia delle misure attuate e, recatosi presso un deposito munizioni per assicurarsi del buon andamento dei lavori di esaurimento dell'acqua di infiltrazione, veniva colto dall'esplosione del deposito in seguito a nuovo siluramento e scompariva con l'unità che rapidamente affondava. Superbo esempio di assoluta dedizione al dovere e di elette virtù militari e professionali confermava le tradizioni di sacrificio del Corpo del Genio navale. — Mediterraneo orientale, 14-15 giugno 1942-XX.

R. decreto 30 *dicembre* 1942-XXI, *registrato alla Corte dei conti, addì* 29 *gennaio* 1943-XXI, *registro n.* 2 *Marina, foglio n.* 111.

MEDAGLIA D'ORO

Storelli Franco di Vincenzo e di Gubbiotti Giuseppa, nato a Gualdo Tadino (Perugia), il 28 dicembre 1918, tenente del Genio navale. — Imbarcato su incrociatore impegnato in combattimento e gravemente colpito, accorreva nei locali caldaie e, nonostante il forte sbandamento dell'unità e la sopravvenuta interruzione dell'energia elettrica si prodigava con prontezza e perizia per assicurare il funzionamento dell'apparato motore. Benchè il locale fosse invaso dal vapore, che rendeva difficile la respirazione e la visibilità, pure a breve distanza rimaneva con elevata fermezza d'animo, nei locali, intento nell'attuazione del suo disegno. e, invitato a rinunciare alla pericolosa operazione ed a mettersi in salvo, mentre si preoccupava delle incolumità dei propri dipendenti, rispondeva con fiere parole dalle quali emanava tutto l'ardore della propria decisione di compiere sino all'ultimo il suo dovere nella vana, quanto generosa, volontà di essere ancora utile alla sua nave. Scompariva, poco dopo, con l'unità che si inabissava offrendo con azione improntata al più sublime e cosciente eroismo la nobile sua esistenza al servizio della Patria. — Mediterraneo centrale, 13 dicembre 1941-XX.

A VIVENTI.

R. decreto 14 *settembre* 1941-XIX, *registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *ottobre* 1941-XIX, *registro n.* 13 *Marina, foglio n.* 309.

MEDAGLIA D'ORO

Forza Ernesto di Giovanni e di Grippo Maria, nato a Roma il 21 agosto 1900, capitano di fregata. — Comandante di flottiglia M.A.S. operante in tormentato teatro di operazioni, infondeva il suo alto spirito aggressivo nei gregari che, alla prova del fuoco, dimostravano lo stesso suo indomito valore. Delineatasi la possibilità di transito nella zona di un importante convoglio scortato da poderosa forza navale nemica e resi inefficienti da avarie e da offesa aerea nemica i due M.A.S. al suo comando, sorretto da ferrea volontà di giungere a contatto del nemico, prendeva imbarco su un'altra unità, che pur essendo in condizioni di muovere, era minorata nella velocità, suo principale mezzo di difesa e partiva per l'agguato. Avvistata di notte la formazione nemica, manovrando con mirabile calma per evitare le siluranti di scorta, si portava risolutamente all'attacco di una grande unità che alla distanza di 600 metri colpiva con due siluri affondandola. Scoperto e fatto segno a violentissima e concentrata reazione di fuoco di tutti i calibri, con fredda decisione e insuperabile perizia riusciva a disimpegnarsi dopo trenta minuti di lotta attraversando tre successive colonne di navi avversarie e riportando alla Patria miracolosamente incolumi, la sua unità e l'intero equipaggio Fulgidissimo esempio di sublime ardimento che continua a rafforza le tradizioni di valore dei M.A.S della Regia marina — Canale di Sicilia, 24 luglio 1941-XIX

R. decreto 14 *settembre* 1941-XIX, *registrato alla Corte dei conti addì* 9 *ottobre* 1941-XIX, *registro n.* 13 *Marina, foglio n.* 310.

MEDAGLIA D'ORO

Pascolini Stefano di Etelvaldo e di Moretti Rosa, nato a Firenze il 29 marzo 1918, sottotenente di vascello. — Giovane comandante di M.A.S. pieno di slancio, di ardimento e di eccezionale calma nel pericolo, durante una rischiosa azione contro un importante convoglio nemico, poderosamente scortato da forza di superficie, portava risolutamente a fondo l'attacco malgrado il violento tiro delle numerose unità avversarie che avevano scoperto il suo fragile scafo. Sorretto dalla decisa volontà di colpire l'avversario, superato lo sbarramento di fuoco, riusciva a portarsi a distanza serrata ed a silurare contemporaneamente il cacciatorpediniere che l'aveva per primo scoperto ed una grossa nave trasporto, affondandoli. Circondato dalle navi nemiche che lo illuminavano con i proiettori e lo martellavano di proiettili, con serena valutazione delle circostanze con abile manovra e soprattutto con intelligente impiego di ogni mezzo a sua disposizione riusciva a disimpegnarsi dalla stretta avversaria, portando in salvo l'unità, colpita ripetutamente nella lotta strenuamente sostenuta e tutti i suoi uomini uno dei quali gravemente ferito Magnifico esempio di indomito coraggio e di consapevole audacia, che confermano le alte tradizioni dei M.A.S della Regia marina. — Canale di Sicilia, 24 luglio 1941-XIX.

R. decreto 9 *ottobre* 1942-XX, *registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *novembre* 1942-XXI, *registro n.* 13 *Marina, foglio n.* 184.

MEDAGLIA D'ORO

Grossi Enzo fu Attilio e fu Tarantini Rita, nato a S. Paolo del Brasile il 20 aprile 1908, capitano di fregata (ora capitano di vascello). — Al comando di un sommergibile, in crociera presso le coste tropicali del Brasile e in non completa efficienza per avaria, si disponeva per affrontare tutti i rischi del combattimento in amersione. Avvistato nell'oscurità notturna un cacciatorpediniere e subito dopo la massa di unità maggiore scortata, manovrava senz'altro per avvicinare il secondo bersaglio e, quantunque due volte avvertito dello approssimarsi di naviglio minore, proseguiva l'azione sino a lanciare due siluri a distanza ridotta contro una grande nave da battaglia nordamericana, colpendola a morte Subito dopo, aumentando di velocità, riusciva a disimpegnarsi in superficie all'eventuale reazione della scorta concentrata intorno allo scafo che affondava Così con la sua pronta e fredda risolutezza e favorito dalla fortuna che predilige gli audaci, portava rapidamente a termine una mirabile impresa di guerra. Nel seguito della crociera confermava in più occasioni il suo alto spirito combattivo colpendo e fugando un aereo che l'aveva aggredito con bombe e persistendo nell'attaccare col cannone e col siluro, sino ad affondarlo, un piroscafo che con la manovra era riuscito a evitare i suoi primi lanci. — Atlantico, aprile-maggio 1942-XX.

R. decreto 18 *febbraio* 1943-XXI, *registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *marzo* 1943-XXI, *registro n.* 4 *Marina, foglio n.* 330.

MEDAGLIA D'ORO

Legnani Emilio di Antonio e di Maroni Ponti Francesca, nato a Milano il 3 marzo 1918, tenente di vascello. — Comandante di M.A.S veloce, operante in mari lontani, dava prova di audaci missioni di guerra di perfetta preparazione di sereno ardimento e di elevata perizia nella condotta del potente e insidioso strumento bellico a lui affidato. Destinato ad effettuare una difficile missione di agguato, dirigeva decisamente per intercettare una formazione navale sovietica composta da un incrociatore e un C.T sfidandone con coraggio ed audacia l'intenso e ben aggiustato tiro che inquadrava ripetutamente la piccola unità Nonostante le sfavorevoli condizioni di luce e la martellante azione di fuoco dell'avversario, mirava decisamente all'obbiettivo e, giunto a breve distanza, lanciava contro la prima e più grossa unità due siluri che, esplodendo avvolgevano in una nube di fuoco la nave nemica che in pochi minuti affondava Compiuta l'eroica gesta che rinnovava con insuperabile slancio le gloriose tradizioni dei nostri M.A.S., si disimpegnava dalla furiosa reazione dell'unità nemica di scorta e dagli insistenti attacchi aerei, raggiungendo senza perdite la propria base Egli veniva così a dimostrare come lo spirito che anima i marinai d'Italia, sappia piegare in qualsiasi cimento la forza avversaria e su essa, usando l'inosabile, trionfare. — Mar Nero, notte sul 3 agosto 1942-XX.

(1762)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 dicembre 1942-XXI, n. 1880.
Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento di polizia mortuaria, composto di 100 articoli, visto d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 50. — MANCINI

Regolamento di polizia mortuaria

§ 1. — *Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi.*

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione di morte contenute nel titolo VII del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, gli esercenti la professione di medico chirurgo, a norma dell'art. 103 lettera *a*) del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, debbono, per ogni caso di morte di persona, da essi assistita, denunziare al podestà la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte deve essere fatta dal medico necroscopo.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie dall'autorità giudiziaria o che comunque eseguono autopsie o riscontri diagnostici.

La denuncia della causa della morte, di cui ai commi precedenti, deve esser fatta, entro ventiquattro ore, dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero dell'interno d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitario-statistiche.

Art. 2.

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal 3° comma dell'articolo precedente, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia o di riscontro diagnostico, le disposizioni contenute negli articoli 40 e 36.

Art. 3.

Ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il podestà deve darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 4.

Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 141 sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate dal medico condotto o da altro sanitario incaricato dal podestà, salvo che il servizio necroscopico non sia affidato ad un medico speciale.

Il medico necroscopo dipende dall'ufficiale sanitario ed a questi riferisce sull'espletamento del proprio servizio.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato scritto, previsto dall'art. 141 sull'ordinamento dello stato civile.

La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso.

Art. 5.

Nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano, o anche soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il podestà il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Il podestà incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'autorità giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6.

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma dell'art. 141 sull'ordinamento dello Stato civile dall'ufficiale dello stato civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero delle membra, pezzi di cadavere od ossa umane contemplate dall'art. 5.

§ 2. — *Periodo di osservazione dei cadaveri.*

Art. 7.

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, ad imbalsamazione, a trattamenti conservativi, congelazione o conservazione in frigorifero, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento ed altri con note tanatologiche assolutamente sicure, accertate dal medico necroscopo.

Art. 8.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti prima sicuri segni di iniziale putrefazione del cadavere.

Art. 9.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'ufficiale sanitario, il podestà può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 10.

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Inoltre i cadaveri di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere protetti, mediante opportuni veli, dalle mosche e da altri insetti e devono essere adottate altresì quelle speciali misure cautelative, prescritte dall'ufficiale sanitario, per evitare ogni contatto diretto o indiretto.

§ 3. — *Depositi di osservazione.*

Art. 11.

I Comuni devono avere, nell'ambito del cimitero, un locale, distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:

a) morte in abitazioni anguste o povere che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso il mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il deposito di osservazione può essere istituito dal Comune anche presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero può essere istituito in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Art. 12.

I depositi di osservazione di cui al precedente articolo devono essere tali da rendere possibile l'assistenza e la sorveglianza.

Tali depositi devono, inoltre, essere tali da far avvertire agevolmente dal custode ogni eventuale manifestazione di vita.

§ 4. — *Trasporto dei cadaveri.*

Art. 13.

Il trasporto dei cadaveri, salve le speciali disposizioni dei regolamenti di polizia mortuaria, è:

a) a carico del Comune quando la famiglia non richieda servizi e carri speciali od il trasporto sia fatto nella forma ordinaria più semplice;

b) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali.

Art. 14.

Il trasporto dei cadaveri al deposito di osservazione, prima che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero dell'interno, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gl'indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria salvo che il Prefetto non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Art. 16.

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero, si esegue a cura dei Comuni, preferibilmente in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art. 13 lettera b).

Nel caso previsto dall'art. 13 lettera b), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali sia esercitato dal Comune a mezzo di azienda municipalizzata con diritto di privativa, il Comune, per i trasporti funebri che in via eccezionale sono eseguiti da terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 17.

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strade ordinarie debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica e facilmente lavabile.

Detti carri possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'ufficiale sanitario, il quale deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

Art. 18.

Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate in località appartata, fuori dell'abitato, e devono essere provviste dei mezzi per la pulizia e l'eventuale disinfezione.

L'esercizio di dette rimesse è autorizzato dal podestà previo riconoscimento di idoneità da parte dell'ufficiale sanitario.

Art. 19.

Il podestà determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti.

Art. 20.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione podestarile che deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 21.

Il trasporto di un cadavere entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune, o fuori della Provincia, deve essere autorizzato dal Prefetto.

L'autorizzazione è subordinata al pagamento della tassa di concessione governativa, di cui all'art. 342 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e all'osservanza di tutte le prescrizioni stabilite dagli articoli seguenti. Il decreto di autorizzazione è comunicato al podestà del Comune in cui deve avvenire il seppellimento, ovvero, quando trattasi di trasporto in Comune di altra Provincia, al rispettivo Prefetto.

Art. 22.

Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministro per l'interno, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 27, seguendo le prescrizioni degli articoli 15 e 29.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, la autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'ufficiale sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 24, 25 e 26 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui al sopraindicato elenco.

Art. 23.

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Prefetto della provincia, nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente articolo 21.

Art. 24.

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva nel Regno con R. decreto 1° luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dal presente regolamento. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla Convenzione medesima.

Tale passaporto, accertato che sia stato provveduto al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, è rilasciato per le salme da estradare dal Regno dal Prefetto e deve portare il visto dell'Autorità consolare dello Stato nel quale sono dirette. Per le salme da introdurre nel Regno, è rilasciato dalla competente Autorità del luogo da cui la salma viene estradata e deve portare il visto della Regia autorità consolare italiana che accerterà l'avvenuto pagamento della prescritta tassa di concessione governativa.

Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto e l'Autorità consolare agiscono in qualità di Autorità delegate dal Ministero per l'interno.

Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede ed il Regno d'Italia, approvata e resa esecutiva nel Regno con R. decreto 16 giugno 1938-XVI, n. 1055.

Art. 25.

Per l'introduzione nel Regno di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve presentare alla autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

a) da un certificato della competente autorità sanitaria locale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 27;

b) da un documento bancario dal quale risulti che si è provveduto al versamento della somma corrispondente alla tassa di concessione governativa;

c) dagli altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero dell'interno, dovesse prescrivere.

L'Autorità consolare italiana trasmette la domanda corredata come sopra, tramite il Ministero degli affari esteri, al Ministro per l'interno che concede l'autorizzazione informandone la medesima autorità consolare tramite lo stesso Ministero degli affari esteri, il Prefetto della provincia di frontiera traverso cui la salma deve transitare e quello della Provincia dove trovasi il Comune verso il quale la salma è diretta.

Art. 26.

Per l'estradizione dal Regno di salme dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della provincia, di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:

a) dal nulla-osta, per l'introduzione, dell'Autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;

b) dal certificato dell'ufficiale sanitario attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'articolo 27;

c) dalla quietanza dell'Ufficio del registro attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa;

d) dagli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero dell'interno dovesse prescrivere.

Il Prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della provincia di frontiera traverso la quale la salma dovrà transitare.

Nel concedere l'autorizzazione, il Prefetto agisce come delegato del Ministro per l'interno.

Art. 27.

Per il trasporto all'estero, o dall'estero, o da Comune a Comune, la salma deve essere chiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente riconosciuto idoneo.

Lo spessore delle pareti della cassa metallica non deve essere inferiore a 7/10 di mm., se è di zinco; a 1,5 mm., se è di piombo.

Lo spessore delle pareti della cassa di legno non deve essere minore di cm. 4, e le tavole devono essere di un solo pezzo.

Le intersecazioni delle diverse facce della cassa debbono essere riunite con intaglio a coda di rondine.

Le congiunture debbono essere, inoltre, saldate con buon mastice e assicurate mediante chiodi a vite disposti di 20 in 20 cm.

La cassa deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di cm. 2 e distanti l'una dall'altra non più di 50 cm.

Per il trasporto da un Comune ad altro Comune che disti non più di 25 km., salvo il caso previsto dall'articolo 22, e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro mortuario, non si applicano le prescrizioni di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 28.

Il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, per i trasporti di salme da Comune a Comune, può autorizzare in sostituzione della cassa metallica, l'uso di casse di cemento-amianto o di altro materiale.

Il Ministro per l'interno, nell'autorizzare l'uso del materiale di cui al precedente comma, prescrive le caratteristiche che esso deve possedere.

Art. 29.

Per il trasporto di cui al 1° comma dell'art. 27, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere iniettate nel torace e nella cavità addominale di almeno un litro di soluzione di sublimato corrosivo al 3 per mille o di acido fenico al 5 per cento o di formalina al 30 per cento, e devono essere avvolti in un lenzuolo imbevuto di soluzione di acido fenico al 5 per cento o di altra soluzione disinfettante.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiunge dopo 24 ore di tempo.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano quando si tratti di cadaveri sottoposti ai procedimenti conservativi di cui all'art. 41.

Art. 30.

E' considerato come avvenuto nel Regno, a tutti gli effetti del presente regolamento, ogni decesso verificatosi a bordo di navi battenti bandiera nazionale.

Art. 31.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto prefettizio di autorizzazione.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Art. 32.

Per il trasporto, da un Comune ad altro Comune sede di Università, dei cadaveri destinati, a norma dell'articolo 37, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si applicano le disposizioni degli articoli 27 e 29, con l'avvertenza che in questo caso la cassa metallica dev'essere esterna a quella di legno.

L'autorizzazione pel trasporto è data dal Prefetto, in esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa, una volta tanto, previo parere del podestà del Comune dal quale si debbono trasportare i cadaveri e di quello del Comune sede dell'Università al quale sono diretti e nel cui cimitero dovranno essere ricevuti, bastando in seguito che sia constatato, di volta in volta, il passaggio dei cadaveri, dall'uno all'altro Comune, dai due rispettivi ufficiali dello stato civile.

Art. 33.

Le casse metalliche di cui al 1° comma dell'articolo precedente possono essere riportate, dopo disinfezione, alla sede di origine, purchè si adoperi lo stesso mezzo già impiegato per il trasporto alla sala anatomica.

Se per riportarle alla sede di origine si usi invece la ferrovia, esse, dopo disinfezione, devono essere collocate in apposito compartimento di vettura, ovvero in carri coperti ordinariamente destinati alle merci, seguendo le prescrizioni dell'Amministrazione ferroviaria.

§ 5. — *Riscontro diagnostico.*

Art. 34.

I cadaveri delle persone decedute negli ospedali o di quelle, che decedute altrove senza assistenza sanitaria sono trasportati ad un ospedale od un deposito di osservazione od un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall'art. 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 85 dell'ordinamento ospedaliero 30 settembre 1938, n. 1631.

Il riscontro diagnostico viene eseguito dall'anatomo-patologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la maggior cura.

Art. 35.

Sono esclusi dal riscontro diagnostico:

a) i cadaveri dei militari deceduti nelle cliniche universitarie o negli ospedali civili, quando il ricovero sia avvenuto per ordine dell'Autorità militare;

b) i cadaveri delle persone che sono state ricoverate nei reparti a pagamento delle cliniche universitarie e degli ospedali civili e che sono ivi decedute, quando la famiglia ne faccia esplicita opposizione.

Art. 36.

I risultati dei riscontri diagnostici, fermo restando quanto prescrivono i commi 2° e 3° dell'art. 85 delle citate norme sull'ordinamento ospedaliero, devono es-

sere comunicati al podestà per la eventuale rettifica, da parte dell'ufficiale sanitario, della scheda di morte contemplata dall'art. 1.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

§ 6. — *Rilascio dei cadaveri a scopo di studio.*

Art. 37.

La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 7 e 8.

Detto periodo di osservazione, oltre che nei casi previsti dall'art. 9, può essere abbreviato soltanto quando il cadavere presenti lesioni assolutamente incompatibili con la vita.

Al collo dei cadaveri, di cui al presente articolo, deve essere sempre legata una targhetta che porti notate le generalità.

Art. 38.

I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità delle persone cui appartennero i cadaveri loro consegnati a norma dell'art. 37, indicando specificamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti od organi che vengano eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici e nei musei anatomici debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari od ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, cui può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Art. 39.

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 37 ricomposti per quanto possibile devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

§ 7. — *Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere.*

Art. 40.

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria a norma dell'art. 16 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, pubblicate con R. decreto 28 maggio 1931, n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al podestà per la eventuale rettifica, da parte dell'ufficiale sanitario, della scheda di morte contemplata dall'art. 1.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denunzia ai sensi dell'articolo 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando, nel caso di autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Art. 41.

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione o la conservazione temporanea del cadavere, devono essere eseguiti sotto il controllo dell'ufficiale sanitario, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono iniziarsi soltanto dopo trascorso il prescritto periodo di osservazione.

Per far eseguire su un cadavere l'imbalsamazione o un trattamento capace di conferirgli la temporanea conservazione, deve essere chiesta apposita autorizzazione al podestà, il quale la concede previa presentazione di:

a) una dichiarazione del medico incaricato dell'operazione, con la indicazione del procedimento che intende seguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludano il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

§ 8. — *Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri.*

Art. 42.

A norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ogni Comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione.

I Comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme al cimitero del capoluogo riesca, per difficoltà di comunicazioni, difficile, devono avere appositi cimiteri per tali frazioni.

I piccoli Comuni possono costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini; in tal caso, le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i Comuni consorziati in ragione della loro popolazione legale.

Art. 43.

Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento dopo il quarto mese.

Art. 44.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al podestà, e se il cimitero è consorziale al podestà del Comune dove si trova il cimitero.

L'ufficiale sanitario vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al podestà i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare esercizio.

Art. 45.

Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono avere almeno un custode.

Il custode, per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva presso di sè l'autorizzazione di cui all'art. 6, egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono trasportate, se fuori del cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione prefettizia;

4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Art. 46.

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato ad ogni fine di anno al Comune, per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

§ 9. — *Inumazione.*

Art. 47.

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura meccanica e fisica del suolo e della distanza della falda freatica.

Nei singoli campi comuni devono preventivamente designarsi i posti delle fosse individuali in base ad apposito piano distributore, dividendole in riquadri proporzionali al numero delle inumazioni in un anno e al previsto periodo di rotazione in modo che una fossa sia accanto all'altra in file continuate, simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.

Lo spazio necessario per un anno deve calcolarsi su media annuale dei morti durante l'ultimo decennio. E' da ritenersi sufficiente il rapporto di 73 morti, di età oltre i 10 anni, e di 27, di età al di sotto dei 10 anni, per ogni cento morti, salvo che il Ministro per l'interno non disponga diversamente in rapporto a variazione del coefficiente di mortalità per età.

Art. 48.

L'utilizzazione delle fosse devo farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila procedendo in ciascuna di esse in modo alternato, così che resti sempre libero un posto fra due fosse occupate. Compiuto un primo giro di occupazione dei posti dispari di uno dei riquadri indicati nel piano distributore, si ricomincerà con lo stesso ordine ad usufruire dei posti pari rimasti liberi.

Art. 49.

Ogni fossa nei campi comuni deve essere contro-distinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Art. 50.

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata fino a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo avervi deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 51.

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone aventi oltre dieci anni di età debbono avere, nella loro parte più profonda (a metri 2), la lunghezza di m. 1,80 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra m. 0,60 almeno da ogni lato. Si deve calcolare, perciò, per ogni posto, una superficie di area di metri quadrati 3,50.

Art. 52.

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 anni debbono avere, nella parte più profonda (a metri 2), una lunghezza media di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato. Si deve, perciò, calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

Art. 53.

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 54.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non facilmente decomponibile.

§ 10. — *Tumulazione.*

Art. 55.

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro. Ogni feretro deve essere posto in nicchia o loculo separati, scavati in roccia compatta o costruiti con buona opera muraria, intonacati all'interno con cemento e chiusi ermeticamente con muratura o lastra di pietra.

Le nicchie e i loculi possono essere a più piani sovrapposti corrispondenti ad un vestibolo.

Lo spessore delle pareti delle nicchie e dei loculi deve essere di almeno cm. 40, tranne che non s'impieghino lastre di pietra compatta unite fra loro con saldatura di piombo, o costruzioni in cemento armato. In quest'ultimo caso tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile ai liquidi ed ai gas.

Art. 56.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 27.

Il Ministro per l'interno, in sostituzione della cassa metallica, può estendere alle tumulazioni l'uso di casse di cemento-amianto o di altro materiale, autorizzate ai sensi dell'art. 28 per il trasporto di salme da Comune a Comune; esso, sentito il Consiglio superiore di sanità, può altresì autorizzare l'uso di speciali apparecchi, idoneamente assicurati all'interno o all'esterno delle casse, contenenti carbone attivo o altro materiale riconosciuto capace di fissare i gas provenienti dalla putrefazione dei cadaveri.

Art. 57.

Le disposizioni degli articoli 55 e 56 si applicano anche se trattisi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso.

§ 11. — *Cremazione.*

Art. 58.

I crematoi autorizzati dal Prefetto ai sensi dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, devono essere costruiti entro il recinto dei cimiteri e l'uso di essi è soggetto alla vigilanza dell'autorità comunale.

Art. 59.

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal podestà dietro presentazione dei seguenti documenti:

1) estratto legale di disposizione testamentaria da cui risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato;

2) certificato del medico curante dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In mancanza del certificato di cui al precedente numero 2 ovvero nel caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome e cognome del defunto.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 21, 24, 25 e 26, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Art. 60.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal concessionario del crematoio, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dal custode.

§ 12. — *Esumazioni ed estumulazioni.*

Art. 61.

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Il turno di rotazione decennale delle inumazioni rappresenta la norma per tutti i cimiteri. Quando, però, si dimostrasse che in un cimitero, col turno di rotazione decennale, la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, si dovrà prolungare il turno di rotazione, e, se anche con tale provvedimento lo scopo non si sia raggiunto, si dovrà o correggere la struttura fisica del terreno o trasferire il cimitero in area più idonea.

Quando si sia accertato, per lunga esperienza, che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal custode.

Art. 62.

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del podestà per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'ufficiale sanitario e del custode.

Art. 63.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune alpino, il cui regolamento di polizia mortuaria consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;

b) quando trattisi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e che l'ufficiale sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 64.

Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero e da essi avuti in concessione.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero.

Art. 65.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal custode.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo aver praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Art. 66.

Il podestà può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'ufficiale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 67.

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dagli articoli 62 (2° comma), 63 (lettera *b*) e 64.

§ 13. — *Sepolture private nei cimiteri.*

Art. 68.

Dopo aver provveduto alla delimitazione delle aree per i campi comuni di inumazione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 47, ove rimanga nel cimitero spazio disponibile, il podestà può concedere a privati o a enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuali, familiari o collettive.

Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione familiari o collettivi, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Art. 69.

Le concessioni podestarili di cui al precedente articolo sono subordinate al nulla osta del Prefetto.

A tale scopo il podestà deve corredare la relativa deliberazione dei seguenti documenti: piano regolatore del cimitero, dal quale risulti quale sia l'area per i campi comuni di inumazione e quale quella che si intende riservare alle sepolture private; dati sulla mortalità media annuale accertata nel Comune durante l'ultimo decennio, calcolo del presuntivo aumento annuo della popolazione.

Art. 70.

Le concessioni anzidette si distinguono in temporanee, ossia per un tempo determinato, e perpetue. Queste ultime si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto è disposto nel seguente articolo 76.

Con l'atto della concessione, il Comune può imporre al concessionario determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 71.

Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario.

Il diritto di uso di cui al comma precedente, sia totalmente che parzialmente, può essere ceduto ovvero trasmesso, tanto per atto tra i vivi quanto per atto di ultima volontà, a terzi, salvo che la cedibilità o la trasmissibilità, in tutto o in parte, non sia incompatibile con il carattere del sepolcro secondo il diritto civile, e sempre che i regolamenti comunali ed i singoli atti di concessione non dispongano altrimenti.

La cessione o trasmissione lascia inalterati gli obblighi imposti dal Comune all'originario titolare della concessione.

In ogni caso, ove sussistano ragioni di pubblico interesse, il Comune può non riconoscere come nuovo concessionario l'avente causa del titolare della concessione. A tal fine gli interessati devono preventivamente notificare ogni atto di cessione o trasmissione al comune, il quale, entro il termine perentorio di un mese, potrà dichiarare il proprio voto alla cessione o alla trasmissione.

Art. 72.

I progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal podestà, sentita la Commissione comunale per l'edilizia.

In ogni caso le sepolture private non debbono mai avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Art. 73.

Quando il cimitero è consorziale, i Comuni consorziati si ripartiscono il provento delle concessioni delle aree per le sepolture private in ragione delle spese sostenute da ciascun Comune per l'impianto del cimitero.

§ 14. — *Soppressione dei cimiteri.*

Art. 74.

Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

Tale soppressione, deliberata dal podestà, viene approvata dal Prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario.

Art. 75.

Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri 2 e le ossa che vi si rinvengono debbono essere depositate nello ossario del nuovo cimitero.

Art. 76.

Gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i Comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto, salvo patti speciali stabiliti prima della pubblicazione del regolamento di polizia mortuaria approvato con R. decreto 25 luglio 1892, n. 448, ad ottenere, a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo che loro ancora spetta o a perpetuità, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero.

Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano desiderate nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari, salvo pure i patti speciali stabiliti prima della pubblicazione del predetto regolamento.

Art. 77.

Il materiale dei monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passeranno in proprietà del Comune.

§ 15. — *Reparti speciali entro i cimiteri e sepolture private fuori dei cimiteri.*

Art. 78.

Il Comune, previa autorizzazione del Prefetto, può stabilire nel cimitero comunale reparti speciali e separati per il seppellimento di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la deposizione delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data in concessione un'area adeguata nel cimitero stesso.

Art. 79.

Per la costruzione delle cappelle private e gentilizie fuori del cimitero, contemplate dall'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del Prefetto, che la rilascia dopo aver sentiti il Podestà ed il Consiglio provinciale sanitario ed aver fatto eseguire, a spese del richiedente, apposita ispezione tecnica dalla Commissione prevista dall'art. 84.

Le norme di cui al comma precedente si applicano anche quando viene chiesto il riconoscimento giuridico di cappelle private e gentilizie preesistenti.

Art. 80.

Per la tumulazione nelle cappelle private e gentilizie di cui all'articolo precedente, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 6, occore il nulla-osta del podestà che lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

Art. 81.

I Comuni non possono, sotto alcun pretesto, imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private e gentilizie.

Art. 82.

Le cappelle private e gentilizie costruite fuori del cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà degli enti e delle famiglie che ne chiedono la concessione e sui quali gli stessi acquistino il diritto di non lasciarvi costruire abitazioni, opifici od altro edificio destinato a riunioni di persone.

Venendo meno le condizioni di fatto previste dal precedente comma, i titolari della concessione decadono dal diritto di uso delle cappelle.

Le cappelle private e gentilizie costruite fuori del cimitero nonchè i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

Art. 83.

A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro per l'interno può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, sempre quando la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione costituisce speciale onoranza per la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerenze.

§ 16. — *Disposizioni tecniche sulla costruzione dei cimiteri*

Art. 84.

Presso l'Ufficio sanitario provinciale devono essere tenute al corrente le piante dei cimiteri comunali.

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione di nuovi cimiteri devono essere preceduti da uno studio tecnico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione del terreno e la natura fisico-chimica del suolo, la profondità e direzione della falda freatica.

Il podestà trasmette al Prefetto la relativa deliberazione, corredata dal progetto e da una relazione illustrativa tecnico-sanitaria.

Il Prefetto incarica l'apposita Commissione provinciale per i cimiteri, costituita dal medico provinciale, da un ingegnere membro del Consiglio provinciale di sanità e da un ingegnere del Genio civile, di eseguire i necessari sopraluoghi con il concorso del personale tecnico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, dell'ufficiale sanitario comunale e del Podestà del Comune dove il cimitero dovrà essere ubicato, per constatare che la località prescelta presenti i requisiti necessari.

Art. 85.

Il Prefetto, vista la relazione sulla ispezione eseguita dalla Commissione di cui all'articolo precedente può invitare il Comune a scegliere altra località ovvero a modificare il progetto.

Per l'approvazione dei progetti di nuovi cimiteri o di ampliamento di quelli esistenti saranno osservate le norme di cui all'art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 86.

I cimiteri di nuovo impianto devono sorgere lontani dai centri abitati, con i quali debbono essere collegati con facili vie di comunicazione e, in ogni caso, a non meno di 200 m. di distanza dal limite della zona di ampliamento dell'abitato, quando essa sia stata determinata, o, in difetto, alla stessa distanza dalle case più periferiche, salvo le eccezioni stabilite nell'articolo 338 del Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

L'ubicazione dei cimiteri deve preferibilmente essere a valle dell'abitato e sottovento in rapporto alla direzione dei venti predominanti nella zona.

Il suolo cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità relativa e di capacità per l'acqua, atti a consentire un utile andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con opere di colmata o di taglio con terreni estranei che rispettivamente ne aumentino la profondità o ne correggano lo stato di aggregazione fisica.

La falda freatica deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere, comunque, altezza tale da essere in piena e col più alto livello della zona di assorbimento capillare almeno a distanza di m. 0,50 dal fondo della fossa per inumazione e, perciò, essere a non meno di m. 2,50 dal piano di campagna; la direzione del movimento deve essere tale che l'acqua del sottosuolo del cimitero non possa dirigersi verso l'abitato. Tali condizioni, ove già naturalmente non esistano, devono essere realizzate rispettivamente con l'impianto di opportune opere di drenaggio profondo, o con opere di sbarramento atte a deviare la direzione di movimento di detta falda.

Art. 87.

E' vietato di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici ed ampliare quelli preesistenti entro il raggio di 200 metri, salvo per quanto riguarda l'ampliamento le eccezioni previste dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 88.

L'area destinata ai campi di inumazione deve essere almeno dieci volte più estesa dello spazio necessario per il numero presunto dei morti da seppellire in ciascun anno, calcolato secondo i criteri di cui all'art. 47.

Se per il turno di rotazione è stato fissato un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

Devesi, inoltre, calcolare una maggiore assegnazione di terreno, per la eventualità di epidemie, equivalente ad un sesto dell'area totale occorrente per le inumazioni ordinarie.

Art. 89.

Nell'area di cui al precedente articolo non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato per le sepolture private o per la sepoltura delle salme dei cittadini illustri e benemeriti (famedio), come pure non deve essere calcolato lo spazio destinato alla camera mortuaria, alla sala per autopsie, alla cappella, all'ossario, alle strade, ai viali ed all'abitazione del custode.

Art. 90.

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche, e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, tenendo per altro presente, a questo ultimo riguardo, che una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campi di inumazione nuoce al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art. 91.

Il cimitero deve essere cinto tutt'attorno da un muro alto non meno di m. 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art. 92.

Sui posti concessi per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel locale regolamento di polizia mortuaria.

Art. 93.

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra — anche per pubbliche affissioni.

§ 17. — *Camera mortuaria.*

Art. 94.

Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Essa deve essere costruita in prossimità dell'abitazione del custode e deve essere provveduta di arredi per la deposizione dei feretri e di mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Nei casi in cui il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto dall'art. 11, funziona come tale la camera mortuaria.

In tali casi la camera mortuaria deve essere posta nelle condizioni di cui all'art. 12.

Art. 95.

La camera mortuaria dev'essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.

Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 1,50, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o con altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, co-

stituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile e bene unito, dev'essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

§ 18. — *Sale per autopsie.*

Art. 96.

La sala per le autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

Nel posto meglio illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico, in gres ceramico, in marmo, o in ardesia o in pietra artificiale e ben levigata o in metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

§ 19. — *Ossario.*

Art. 97.

L'ossario deve consistere in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni, costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

§ 20. — *Disposizioni generali.*

Art. 98.

Il Ministro per l'interno può stabilire speciali prescrizioni tecniche per la costruzione dei cimiteri, dei loculi per la tumulazione e delle cappelle private e gentilizie.

Art. 99.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 100.

Il regolamento di polizia mortuaria approvato con R. decreto 25 luglio 1892, n. 448, è abrogato.

E' abrogata, altresì, ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Rimangono ferme le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e nel relativo regolamento, approvato con decreto Ministeriale 15 dicembre 1927, per quanto riguarda la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura, in cui la direzione dei servizi di pronto soccorso sia assunta dal Ministro per i lavori pubblici.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo, Ministro per l'interno
MUSSOLINI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1943-XXI, n. 470.

Disposizioni relative al servizio della giustizia militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923-I, n. 2316, relativo all'ordinamento giudiziario militare;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2903, contenente norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923-I, n. 2316;

Visto il Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, istitutivo del Corpo ufficiali in congedo della giustizia militare, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936-XIV, n. 818, quale risulta modificato dal R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 maggio 1938-XVI, n. 776; dal R. decreto-legge 4 ottobre 1938, n. 1741, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2232, dalla legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 1040, e dalla legge 12 maggio 1942-XX, n. 652;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, che approva il regolamento per la esecuzione del predetto R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, quale risulta modificato dal R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1766, e dal R. decreto 12 maggio 1942-XX, n. 650;

Vista la legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 561, concernente l'esonero dal periodo di prova di alcuni ufficiali in congedo vincitori dei concorsi per l'assunzione nel ruolo ordinario della giustizia militare;

Vista la legge 11 aprile 1941-XIX, n. 319, relativa al periodo di prova per gli uditori giudiziari militari e il conferimento di posti vacanti nel ruolo della magistratura militare;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa coi Ministri per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 6 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, quale risulta modificato dall'art. 2 della legge 12 maggio 1942-XX, n. 652, è sostituito dal seguente:

« I magistrati e i cancellieri della giustizia militare, di cui alla prima parte degli articoli 4 e 5, sono iscritti nel ruolo ordinario, rispettivamente nella categoria magistrati e cancellieri, senza gravare sui posti di organico di cui al seguente comma.

Per gli ufficiali iscritti a domanda, sono invece fissati i seguenti organici:

a) categoria magistrati:

Colonnelli	n.	11
Tenenti colonnelli	»	27
Maggiori	»	29
Capitani	»	48
Tenenti	»	54

b) categoria cancellieri:

Maggiori	n.	4
Capitani	»	24
Tenenti e sottotenenti	»	107 ».

Gli ufficiali già iscritti, a domanda, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, nel ruolo ordinario, che si trovino in possesso di un grado per il quale questo articolo non contempla posti in organico o che risultino in eccedenza rispetto all'organico stesso, sono mantenuti nel ruolo in soprannumero, rispettivamente, fino all'esaurimento e all'assorbimento.

Art. 2.

Durante l'attuale stato di guerra, agli ufficiali del Corpo della giustizia militare, ruolo ausiliario, di grado non superiore a tenente colonnello per la categoria magistrati e a capitano per la categoria cancellieri, che nell'amministrazione civile alla quale appartengono rivestono un grado gerarchico superiore al grado militare a essi attribuito, e che abbiano prestato lodevole servizio per almeno un anno nei tribunali militari, distinguendosi per capacità e operosità, può essere conferita la promozione al grado superiore, con decreto Reale, previo giudizio favorevole della commissione indicata nell'art. 14 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826.

La promozione indicata nel comma precedente può essere conferita una sola volta.

Il numero degli ufficiali del ruolo ausiliario del Corpo della giustizia militare in servizio presso i tribunali militari non può essere superiore, anche in seguito alle promozioni indicate nei commi precedenti, a quello stabilito, per ciascun grado e categoria, nel decreto del Ministro per la guerra in data 10 giugno 1939-XVII.

Art. 3.

Agli ufficiali appartenenti ad armi o corpi diversi da quello della giustizia militare, i quali siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'appartenenza al Corpo della giustizia militare e che, per effetto delle disposizioni vigenti al momento della entrata in vigore del presente decreto, prestino servizio nei tribunali militari di guerra con funzioni di magistrato o di cancelliere, possono essere attribuite, con decreto del Ministro per la guerra, su proposta del procuratore generale militare del Re Imperatore, le funzioni, rispettivamente, di magistrato e di cancelliere, anche nei tribunali militari territoriali ordinari.

Il decreto indicato nel comma precedente è emanato d'intesa con il Ministro per la marina o con il Ministro per l'aeronautica, quando trattasi di ufficiali destinati a un tribunale militare territoriale costituito presso un comando dipendente, rispettivamente, dal Ministero della marina o da quello dell'aeronautica.

Il numero degli ufficiali indicati nel primo comma di questo articolo, che possono esercitare le funzioni giudiziarie anche nei tribunali militari territoriali ordinari, è il seguente:

a) ufficiali con funzioni di magistrato:

Tenenti colonnelli	n.	5
Maggiori	»	10
Capitani	»	24
Tenenti	»	12

b) ufficiali con funzioni di cancelliere:

Maggiori	n.	2
Capitani	»	41
Tenenti	»	29
Sottotenenti	»	7

Art. 4.

Agli ufficiali del Corpo della giustizia militare, iscritti a domanda nel ruolo ordinario, categoria magistrati, rivestiti del grado di tenente, i quali abbiano prestato lodevole servizio in tale grado per almeno due anni presso i tribunali militari, può essere conferita la promozione al grado superiore, previo giudizio favorevole della commissione per gli ufficiali del Corpo della giustizia militare.

Ai fini del periodo minimo stabilito nel comma precedente, è considerato valido anche il servizio prestato dai predetti ufficiali nella categoria cancellieri.

Art. 5.

Agli ufficiali del Corpo della giustizia militare, iscritti a domanda nel ruolo ordinario, categoria cancellieri, rivestiti del grado di sottotenente e tenente, i quali abbiano prestato lodevole servizio nel loro grado, rispettivamente per almeno uno e due anni presso i tribunali militari, può essere conferita la promozione al grado superiore, previo giudizio favorevole della commissione indicata nel precedente articolo.

La promozione indicata nel comma precedente non può essere conferita, se non sono stati promossi gli ufficiali di pari categoria, grado e anzianità, iscritti di diritto nel ruolo ordinario.

Ai fini indicati in questo e nel precedente articolo, è valido il servizio prestato a decorrere dal 10 giugno 1940-XVIII.

I periodi minimi di servizio preveduti da questo e dal precedente articolo sono aumentati, rispettivamente, di un anno per quegli ufficiali che, prima di essere immessi nel Corpo degli ufficiali della giustizia militare, non abbiano rivestito grado di ufficiale in alcuna delle Forze armate dello Stato.

Art. 6.

L'art. 18 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, quale risulta modificato dall'art. 1 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1938-XVI, n. 1741, e dall'art. 5 della legge 12 maggio 1942-XX, n. 652, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del ruolo ordinario iscritti di diritto nel ruolo stesso sono promossi ai vari gradi senza limitazione di organico, di mano in mano che conseguono promozioni nella carriera civile, in conformità delle equiparazioni stabilite dall'art. 3.

Ai predetti ufficiali, sino al grado di maggiore generale compreso, può peraltro essere concessa una promozione straordinaria per benemerenze acquistate in occasione di operazioni di guerra o di operazioni militari importanti compiute fuori del Regno, riconosciute tali con appositi decreti Reali; ai sensi del R. decreto 18 marzo 1923-I, n. 621.

Le relative proposte devono essere formulate dalle autorità gerarchiche dalle quali l'ufficiale dipende.

La decisione spetta al Ministro per la guerra, su parere di apposita commissione da nominarsi dal Ministro

stesso e della quale fa parte il procuratore generale militare del Re Imperatore, ferme le attribuzioni spettanti per legge al Consiglio dei ministri relativamente alla promozione al grado di tenente generale.

In caso di richiamo alle armi, gli ufficiali cui è concessa la promozione straordinaria esercitano, fino a che non conseguono la promozione al corrispondente grado nella carriera civile, le funzioni inerenti al grado militare rivestito prima della promozione straordinaria. Tuttavia, in caso di necessità di servizio, su proposta del procuratore generale militare del Re Imperatore, possono ad essi essere attribuite, con decreto del Ministro per la guerra, le funzioni inerenti al grado militare conseguito con la promozione straordinaria. Tale decreto deve essere emanato di concerto con il Ministro per l'Africa Italiana, se si tratta di ufficiali in servizio presso i tribunali militari dell'Africa italiana, e con il Ministro per la marina, se si tratta di ufficiali in servizio presso i tribunali militari istituiti presso comandi di unità da esso dipendenti.

Gli ufficiali del ruolo ordinario provenienti dai magistrati e cancellieri a riposo della magistratura ordinaria non conseguono di massima avanzamenti, salvo che per meriti eccezionali.

Per coloro, infine, che provengono dai liberi professionisti, l'avanzamento, non oltre i gradi massimi conseguibili di colonnello per la categoria magistrati e di maggiore per la categoria cancellieri, è regolato normalmente come segue:

a) categoria magistrati:

promozione a capitano, dopo otto anni di permanenza nel grado di tenente;

promozione a maggiore, dopo sei anni di permanenza nel grado di capitano;

promozione a tenente colonnello, dopo sei anni di permanenza nel grado di maggiore;

promozione a colonnello, dopo sei anni di permanenza nel grado di tenente colonnello;

b) categoria cancellieri:

promozione a tenente, dopo sei anni di permanenza nel grado di sottotenente;

promozione a capitano, dopo otto anni di permanenza nel grado di tenente;

promozione a maggiore, dopo otto anni di permanenza nel grado di capitano.

Le promozioni dei provenienti dai liberi professionisti sono effettuate, in via normale, solo in caso di effettive vacanze nei ruoli.

Esse possono peraltro essere effettuate anche per meriti eccezionali — a prescindere dalle limitazioni previste — in conformità di quanto è stabilito dal seguente art. 20 ».

Art. 7.

I posti che, per effetto dell'art. 1 del presente decreto, si rendono vacanti nel ruolo ordinario del Corpo della giustizia militare, possono essere conferiti anche ai partecipanti al concorso bandito dal Ministero della guerra con decreto in data 26 dicembre 1941-XX, per coprire i posti vacanti nel ruolo medesimo.

Art. 8.

I magistrati militari di grado nono, nominati direttamente a detto grado perchè dispensati o esonerati dal periodo di prova, non possono essere scrutinati per la promozione al grado superiore, prima che siano scrutinabili, per compiuto prescritto periodo di permanenza nel grado, i magistrati di pari grado, che non furono esonerati o dispensati dal periodo di prova e che li precedono in ruolo.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DE MARSICO — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 53. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. **471.**

Modificazione dell'art. 14 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, relativo al Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, istitutivo del Corpo ufficiali in congedo della giustizia militare, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936-XIV, n. 818, quale risulta modificato dal R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 maggio 1938-XVI, n. 776; dal Regio decreto-legge 4 ottobre 1938-XVI, n. 1741, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1938-XVI, n. 2232; dalla legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 1040, e dalla legge 12 maggio 1942-XX, n. 652;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, che approva il regolamento per la esecuzione del predetto R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, quale risulta modificato dal R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1766, e dal R. decreto 12 maggio 1942-XX, n. 650;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 14 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, è sostituito dal seguente:

« Le domande degli aspiranti e i relativi documenti sono sottoposti al giudizio della Commissione del per-

sonale, di cui all'art. 10 del R. decreto 19 ottobre 1923-I, n. 2316, e successive modificazioni.

Quando detta Commissione procede al giudizio suindicato per la nomina ad ufficiali in congedo della giustizia militare — categoria magistrati — le funzioni di segretario sono esercitate, oltre che dai magistrati indicati nell'art. 11 del Regio decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, convertito in legge con la legge 18 giugno 1931-IX, n. 919, anche da un funzionario civile del Ministero della guerra, designato dal Ministro. I segretari che intervengono alla seduta hanno voto consultivo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 52. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 maggio 1943-XXI, n. 472.

Settima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 1° giugno 1942-XX, n. 680, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925-III, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597:

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 11.383.000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 211.000 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1942-43 e da inscriversi in aumento allo stanziamento del capitolo 88 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo (manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati, ecc. Costruzione di casotti, cisterne, ecc.).

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al conto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

CINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 54. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 maggio 1943-XXI.

Riconoscimento, conferma e decadenza dalla qualità di Consigliere nazionale.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Viste le variazioni verificatesi nella composizione del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni circa la qualità di Consigliere nazionale nei confronti dei seguenti fascisti:

Alberto Asquini - gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di vice presidente della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti, cessando quale componente della Corporazione della previdenza e del credito in rappresentanza degli istituti di credito ordinario, a decorrere dal 1° maggio 1943-XXI.

Giovanni Battista Baccarini - gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di Sottosegretario di Stato alle Corporazioni, a decorrere dal 30 aprile 1943-XXI.

Giovanni Balella - gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di presidente della Confederazione fascista degli industriali e, come tale, per effetto della carica, anche quale Membro del Gran Consiglio del Fascismo, a decorrere dal 6 maggio 1943-XXI.

Bruno Biagi - gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili, cessando quale componente della Corporazione stessa in rappresentanza dei lavoratori del commercio, a decorrere dal 1° maggio 1943-XXI.

Nazareno Bonfatti - gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di presidente della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, cessando per la qualità di componente della Corporazione del vetro e della ceramica in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, a decorrere dal 6 maggio 1943-XXI.

Vincenzo Casalini - decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando dalla carica di vice presidente della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti, a decorrere dal 1° maggio 1943-XXI.

Mario Farnesi - gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di vice presidente della Corporazione delle comunicazioni interne, a decorrere dal 1° maggio 1943-XXI.

Giuseppe Ferrario, decade dalla qualità di Consigliere nazionale per la carica di presidente della Confederazione fascista dei lavoratori del credito e dell'assicurazione, a decorrere dal 1° maggio 1943-XXI.

Mario Giovannini - decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando dalla carica di vice presidente della Corporazione delle comunicazioni interne, a decorrere dal 1° maggio 1943-XXI.

Luciano Gottardi - gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria e, come tale, per effetto della carica, anche quale Membro del Gran Consiglio del Fascismo, cessando per la carica di componente della Corporazione della zootecnia e delle pesca in rappresentanza dei lavoratori del commercio, a decorrere dal 6 maggio 1943-XXI.

Bernardo Gusatti Bonsembiante - gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale anche per la carica di vice presidente della Corporazione dell'ospitalità, a decorrere dal 1° maggio 1943-XXI.

Giuseppe Landi - decade dalla carica di Consigliere nazionale cessando dalla qualità di presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria e, come tale, per effetto della carica stessa, anche quale Membro del Gran Consiglio del Fascismo, a decorrere dal 1° maggio 1943-XXI.

Alessandro Melchiori - gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di presidente della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, cessando quale vice presidente della Corporazione dell'ospitalità, a decorrere dal 6 maggio 1943.

Pasquale Paladino - decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando dalla carica di presidente della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, a decorrere dal 1° maggio 1943-XXI.

Pio Teodorani Fabbri - decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando dalla carica di vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili, a decorrere dal 1° maggio 1943-XXI

Roma, addì 16 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(2084)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1943-XXI.

Norme per la statistica degli autoveicoli in relazione al Pubblico Registro Automobilistico

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 23 del R. decreto 29 luglio 1927-V, numero 1814;

Sentito l'Ufficio centrale di statistica e il Reale Automobile Circolo d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Le rilevazioni statistiche periodiche ed occasionali da compiersi nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) sono effettuate in conformità delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Sulla base di dette rivelazioni è istituito, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, presso la sede centrale del Reale Automobile Circolo d'Italia (R.A.C.I.), un apposito « Schedario Statistico Centrale Autoveicoli » (S.S.O.A.).

Art. 2.

Lo schedario di cui all'articolo precedente è costituito in modo da fornire gli elementi necessari per l'elaborazione di statistiche riflettenti la consistenza, il movimento, la circolazione e i trasferimenti di proprietà degli autoveicoli.

A tal fine nello schedario potranno essere indicati altri elementi raccolti d'intesa tra il Ministero delle finanze e l'Istituto centrale di statistica.

Art. 3.

Al momento della prima iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico Registro Automobilistico, il conservatore compila una scheda in duplice esemplare, nella quale vengono indicate le generalità del proprietario e le caratteristiche dell'autoveicolo.

I tipi delle schede da usarsi corrispondono alle seguenti specie di autoveicoli:

1) autovetture;
2) autobus;
3) autocarri;
4) trattrici stradali;
5) trattrici agricole;
6) altre trattrici;
7) automezzi per usi speciali;
8) motocarri;
9) motocicli;
10) rimorchi.

Art. 4.

Ogni scheda riferentesi ad autoveicoli delle specie indicate nei numeri 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo precedente contiene le seguenti indicazioni: *a*) numero di immatricolazione del veicolo e provincia nella quale è immatricolato; *b*) generalità del proprietario, sua professione e residenza, nonchè luogo di abituale custodia del veicolo; *c*) fabbrica produttrice del veicolo, modello o tipo, anno e serie di fabbricazione, specificando, se trattasi di autoveicolo di produzione estera, la data di importazione; *d*) peso del veicolo, numero del telaio e tipo della carrozzeria; *e*) se si tratta di autoveicolo nuovo di fabbrica od usato; *f*) se nell'anno abbia assolto il pagamento del diritto erariale di statistica o della tassa di circolazione o se ne sia esente; *g*) numero distintivo del motore, tipo (a scoppio, a combustione, elettrico); *h*) sistema di alimentazione (a benzina, a nafta, a gas compresso, a gassogeno, ecc.); *i*) potenza in CV. (effettiva e fiscale); *l*) numero dei cilindri e cilindrata.

Le schede per le autovetture e per gli autobus contengono altresì le seguenti indicazioni: *a*) foggia della carrozzeria (aperta, chiusa, trasformabile); *b*) numero dei posti risultante dalla licenza di circolazione; *c*) uso cui sono adibiti (privato ovvero pubblico: in servizio da piazza, di noleggio, da rimessa o di linea). Per le autovetture è altresì indicato se siano destinate al tra-

sporto esclusivo di persone o a quello promiscuo di persone e cose, specificando, nel secondo caso, il limite di carico che sono autorizzate a trasportare.

Oltre alle indicazioni di cui al primo comma del presente articolo:

1) le schede per gli autocarri e per i motocarri contengono quelle relative al peso a pieno carico, alla tara, alla portata ed eventualmente alla foggia della carrozzeria in relazione a speciali trasporti;

2) le schede per le trattrici stradali e quelle per le altre trattrici mensionate nel numero sei del capoverso dell'art. 3, quella relativa al peso lordo del veicolo che possono rimorchiare e se a cingoli o a ruote;

3) le schede per i motocicli, quella relativa all'eventuale applicazione di carrozzetta o di furgoncino, nonchè, in quest'ultimo caso anche l'indicazione della portata.

Art. 5.

Le schede per i rimorchi, oltre alle indicazioni di cui alle lettere *a*) ad *f*) del 1° comma dell'art. 4 contengono quelle relative alla portata ed eventualmente alla attrezzatura per usi speciali.

Art. 6.

Per le trattrici agricole, la scheda indica le generalità, la professione e la residenza del proprietario; il tipo o modello della trattrice e se a cingoli o a ruote; il luogo della sua abituale custodia; la potenza (effettiva e fiscale) del motore espressa in CV. e la fabbrica produttrice.

Art. 7.

Lo Schedario centrale costituito a tenore dell'art. 2 è tenuto costantemente aggiornato giusta le norme contenute negli articoli seguenti.

Presso lo stesso Schedario centrale è tenuta al corrente anche l'anagrafe dei proprietari di autoveicoli, disposta in rigoroso ordine alfabetico.

Art. 8.

Gli Uffici provinciali del P.R.A. trasmettono allo Schedario centrale un esemplare delle schede da essi formate e le schede eliminate a tenore degli articoli seguenti.

Dette schede sono conservate ripartitamente per la specie di autoveicoli contemplate nell'art. 3 e per ciascuna provincia.

Con analoghi criteri sono ordinate e custodite le schede presso ciascun Ufficio provinciale del P.R.A. a mezzo di apposito Schedario Provinciale Autoveicoli (S.P.A.).

Art. 9.

La sede centrale del R.A.C.I. provvede a compilare annualmente le statistiche: del movimento, dei trasferimenti di proprietà, della circolazione, nonchè della consistenza degli autoveicoli al 31 dicembre.

I piani di elaborazione e le modalità della eventuale pubblicazione dei dati saranno preventivamente concordati tra il Ministero delle finanze e l'Istituto centrale di statistica.

Le risultanze statistiche dello Schedario centrale e di quelli provinciali non possono essere rese pubbliche se non con l'autorizzazione del Ministero delle finanze, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

Art. 10.

Nei casi di trasferimento della proprietà di un autoveicolo, il conservatore che esegue la relativa annotazione nel Pubblico Registro Automobilistico compila una nuova scheda in duplice esemplare, intestata al nome del nuovo proprietario.

La scheda intestata al precedente proprietario è eliminata dallo Schedario provinciale, dopo che il conservatore del Pubblico Registro Automobilistico ha indicato su di essa, nello spazio all'uopo riservato, la causa del trasferimento (vendita, donazione, permuta, eredità, legato, ecc.) e le generalità del nuovo proprietario, ed è trasmessa allo Schedario centrale con le modalità di cui all'art. 15.

Art. 11.

Nel caso di trasferimento dell'autoveicolo da una ad altra provincia, il conservatore del P.R.A. presso il quale l'iscrizione è rinnovata compila la scheda in conformità della disposizione di cui al comma primo dell'art. 3, indicando su di essa la provincia di provenienza ed il numero che il veicolo aveva nel registro di immatricolazione della provincia stessa. Uno degli esemplari della scheda è inviato all'Ufficio del P.R.A. della provincia di provenienza.

Art. 12.

Nei casi in cui dalla Prefettura sia rinnovata la licenza di circolazione, senza che abbia avuto luogo trasferimento di proprietà o trasferimento dell'immatricolazione dell'autoveicolo da una ad altra provincia, il conservatore del P.R.A. sostituisce nella scheda, al precedente, il nuovo numero di immatricolazione assegnato all'autoveicolo dalla Prefettura.

Art. 13.

Nello Schedario provinciale autoveicoli, il conservatore deve apportare le variazioni o modificazioni delle caratteristiche dell'autoveicolo, non appena di esse è fatta annotazione nel Pubblico Registro.

Art. 14.

Le norme degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui gli eventi che danno luogo alla formazione, all'eliminazione o alla variazione di indicazioni delle schede risultino da altre fonti di cui all'art. 2 o siano preveduti dal testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per le Forze armate.

Art. 15.

Il 1° e il 15 di ogni mese gli Uffici provinciali del P.R.A. inviano allo Schedario centrale autoveicoli le schede eliminate dal proprio schedario. Con le schede eliminate relative ad autoveicoli iscritti per trasferimento al altra provincia, rimettono allo stesso Sche-

dario centrale la scheda riferentesi allo stesso autoveicolo formata dal conservatore del P.R.A. della provincia di destinazione all'atto della rinnovazione dell'iscrizione ai sensi del precedente art. 11. Nelle stesse date sopra indicate gli uffici provinciali del P.R.A. comunicano allo Schedario centrale le sostituzioni avvenute nei numeri di immatricolazione degli autoveicoli, ai sensi del precedente art. 12, nonchè le variazioni delle caratteristiche di individuazione degli stessi.

Art. 16.

Alla fine di ogni anno in giorni da stabilirsi dalla sede centrale del R.A.C.I., gli Uffici provinciali procedono ad una accurata verifica del proprio schedario in confronto delle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico.

Di ogni eventuale aggiunta o rettifica, in dipendenza di tale revisione, è data immediata notizia con le modalità indicate nei precedenti articoli allo Schedario centrale.

Annualmente la sede centrale del R.A.C.I. provvederà ad accertare l'esistenza o meno di autoveicoli che per un triennio non abbiano pagato il diritto erariale di statistica o la tassa di circolazione, nonchè di quelli esenti da tassa e che non risulti abbiano circolato per un triennio.

Art. 17.

E' vietato agli Uffici provinciali del P.R.A. di comunicare a privati e ad Enti pubblici notizie statistiche particolari e generali, desunte dagli schedari provinciali e di lasciar prendere visione degli schedari stessi a persone estranee al servizio del P.R.A. non espressamente autorizzate dal Ministero delle finanze d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

I conservatori del P.R.A. devono impedire agli estranei al servizio la consultazione dei registri di formalità, al fine di compiervi rilevazioni statistiche, salvo quanto è disposto dalle leggi vigenti nei riguardi delle facoltà concesse alle autorità militari.

Il Ministero delle finanze e l'Istituto centrale di statistica possono compiere ispezioni e verifiche per accertare la regolarità della tenuta degli schedari.

Art. 18.

L'Istituto centrale di statistica d'intesa col Ministero delle finanze darà le istruzioni occorrenti al fine di rendere possibile la compilazione delle schede riguardanti gli autoveicoli immatricolati presso le Prefetture e non iscritti nel P.R.A., nonchè la raccolta dei dati desumibili dalle altre fonti mensionate nell'art. 2.

Art. 19.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1943-XXI
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 19. — LESEN

(2058)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1943-XXI.

Dichiarazione di inefficacia di azioni della Società anonima italiana Centro d'informazioni del nickel, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che con decreto interministeriale 30 dicembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 26 del 2 febbraio 1943-XXI e nei giornali « Il Sole » ed « Il Popolo d'Italia » di Milano, è stata ordinata la sottoposizione al visto delle azioni della Società anonima italiana Centro d'informazioni del nickel, con sede in Milano, affidando il relativo incarico al sequestratario, rag. Amilcare Zanotti;

Visto il verbale riguardante l'operazione di cui sopra dal quale risulta che nessuna delle n. 200 azioni costituenti l'intero capitale sociale di L. 100.000 è stata presentata al visto e che dagli accertamenti eseguiti dal sequestratario è risultato che esse appartengono a persona di ritenuta nazionalità americana;

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decretano:

Sono dichiarate inefficaci le seguenti n. 200 azioni della Società anonima italiana Centro d'informazioni del nickel, con sede in Milano, intestate a Robert Crooks Stanley che si ha motivo di ritenere di nazionalità degli Stati Uniti d'America:

n. 40 azioni rappresentate dal certificato n. 1;
» 40 » » » » » 2;
» 20 » » » » » 4;
» 64 » » » » » 5;
» 4 » » » » » 7;
» 4 » » » » » 8;
» 4 » » » » » 9;
» 4 » » » » » 10;
» 4 » » » » » 11;
» 4 » » » » » 12;
» 4 » » » » » 13;
» 4 » » » » » 14;
» 3 » » » » » 15.

In luogo delle azioni di cui sopra la Società anonima italiana Centro d'informazioni del nickel, con sede in Milano, rilascerà nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che sostituiranno ad ogni effetto le azioni dichiarate inefficaci, e che, a cura del sequestratario, verranno fatti depositare alla Banca d'Italia, sede di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Il Ministro per le corporazioni
CIANETTI

(2039)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1943-XXI.
Trattenute di grano consentite ai conduttori di aziende per uso proprio e dei propri familiari e dipendenti conviventi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 397, sulla disciplina totalitaria della raccolta e destinazione dei cereali e delle fave;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1943-XXI, col quale sono state determinate le quantità di cereali e di fave che possono essere trattenute sulla produzione della campagna 1943-XXI;

Decreta:

Art. 1.

La trattenuta di quintali 1,10 di grano consentita, a termini del comma *a*), art. 1 del citato decreto Ministeriale 26 maggio 1943-XXI, ai conduttori non coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti, o usufruttuari, o affittuari (conduttori in economia o a mezzadria o a colonia parziaria o in compartitecipazione), è elevata a quintali 1,50 per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e dipendenti conviventi, purchè il conduttore stesso eserciti direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda.

Parimenti è elevata da quintali 1,10 a quintali 1,50 la trattenuta di grano a favore di dirigenti ed impiegati delle aziende cerealicole con funzioni tecniche, purchè essi prestino continuativamente ed esclusivamente la loro attività per l'azienda.

Art. 2.

Per l'acquisizione del diritto a trattenere le maggiori quote di cui all'art. 1, gli interessati devono rivolgere domanda ai Comitati provinciali dell'agricoltura, che decidono in via definitiva informandone l'Ufficio comunale per gli accertamenti agricoli, competente per territorio.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 giugno 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(2065)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, con nota in data 12 giugno 1943-XXI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 29 marzo 1943-XXI, n. 387, concernente il collocamento in congedo assoluto degli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa di cittadinanza albanese, appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali.

(2100)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga di poteri del commissario straordinario per la gestione dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Forlì.

Con R. decreto 29 aprile 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1943-XXI, al registro 9 LL. PP., foglio 324, il termine assegnato al gr. uff. dott. ing. Giacomo Castiglioni per la gestione straordinaria dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Forlì è prorogato al 24 novembre 1943-XXII.

(2961)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 10 giugno 1943-XXI - N. 108

Afghanistan	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,3003
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5868
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,6796
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	90,725
Id. 3,50 % (1902)	86,25
Id. 3 % lordo	70,45
Id. 5 % (1935)	90,725
Redimib. 3,50 % (1934)	80,275
Id. 5 % (1936)	94,325
Id. 4,75 % (1924)	494,90
Obblig. Venezie 3,50 %	97,525
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,35
Id. 5 % (1944)	98,85
Id. 5 % (1949)	94,025
Id. 5 % (15-2-50)	92,80
Id. 5 % (15-9-50)	93 —
Id. 5 % (15-4-51)	92,90

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE I* — PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 giugno 1943-XXI - N. 109

Afghanistan	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,25	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5868
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	90,775
Id. 3,50 % (1902)	86,45
Id. 3 % lordo	70,45
Id. 5 % (1935)	90,85
Redimib. 3,50 % (1934)	80,35
Id. 5 % (1936)	94,275
Id. 4,75 % (1924)	494,90
Obblig. Venezie 3,50 %	97,225
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,275
Id. 5 % (1944)	99,10
Id. 5 % (1949)	93,45
Id. 5 % (15-2-50)	92,90
Id. 5 % (15-9-50)	93,05
Id. 5 % (15-4-51)	93,025

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi dell'olio di semi di girasole e di soia

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha disposto che l'olio di semi di girasole e di soia valga lo stesso prezzo alla produzione fissato per l'olio di germe di granone (*Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 3 giugno 1942) e cioè:

lire 1180 a quintale per prodotto raffinato, sfuso, franco stabilimento di raffinazione, compresa l'imposta di fabbricazione.

Per le maggiorazioni commerciali, relative alle varie fasi di scambio dalla produzione al consumo e per le modalità della determinazione del prezzo di vendita al minuto, sono estese agli olii di semi di girasole e di soia le norme pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 6 novembre 1942-XXI che disciplinano la immissione al consumo dell'olio di germe di granone.

p. *Il Ministro*: FABRIZI

(2066)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario fra gli utenti del canale di Verolengo o Roggio Natta, in comune di Verolengo (Torino).

Con decreto Ministeriale 7 giugno 1943-XXI, n. 3101-1510, è stato approvato, con le modifiche indicate nelle premesse del decreto stesso, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario fra gli utenti del canale di Verolengo o Roggio Natta, in comune di Verolengo (Torino).

(2046)

Riconoscimento della natura di consorzio di miglioramento fondiario del Consorzio irriguo di roggia Renga e dei Lazzi, in comune di Agnadello, provincia di Cremona.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 10 giugno 1943-XXI, n. 1340, è stata riconosciuta la natura di Consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, al Consorzio irriguo di roggia Renga e dei Lazzi, con sede in comune di Agnadello, provincia di Cremona.

(2053)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Apuania

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 5 giugno 1943-XXI, il fascista Borasio Giovanni è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Apuania.

(2016)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Arezzo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 5 giugno 1943-XXI, il fascista Carlini Lorenzo è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Arezzo.

(2017)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Avellino

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 5 giugno 1943-XXI, il fascista Antignani Nicola è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Avellino.

(2018)

Nomina del presidente e del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Belluno

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 5 giugno 1943-XXI, i fascisti Osvaldo Protti e Antonio Sartori, sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consorzio agrario provinciale di Belluno.

(2019)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Terni

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 5 giugno 1943-XXI, l'avv. Angelo Valentini è stato nominato presidente del Consorzio agrario provinciale di Terni.

(2020)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Avviso di rettifica concernente la sclassificazione di una zona di arenile sita in Fiumicino

Il provvedimento del 14 novembre 1941-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1942-XX, con il quale il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale della marina mercantile - dispose la sclassifica dell'arenile sito a Fiumicino, confinante: a nord, con la proprietà della Cooperativa « Magna Quies »; ad est, con la proprietà Torlonia; ad ovest e a sud, con zone demaniali marittime, deve intendersi emesso per una superficie di mq. 101.760 e non di mq. 90.500.

(2054)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca fondiaria, in liquidazione, con sede in Roma

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 19 marzo 1938-XVI che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca fondiaria, Società anonima cooperativa, con sede in Roma, e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 5 gennaio 1940, con il quale il comm. rag. Ferdinando Monnosi è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda su indicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. avv. Guido Ruta è nominato commissario liquidatore della Banca fondiaria, Società anonima cooperativa, con sede in Roma, in sostituzione del comm. rag. Ferdinando Monnosi, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 giugno 1943-XXI

V. AZZOLINI

(2060)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA GUERRA

Preavviso di concorso per l'assunzione nei ruoli del servizio permanente del Regio esercito di 305 tenenti medici, di 30 tenenti chimici-farmacisti e di 32 tenenti veterinari.

Il Ministero della guerra comunica che quanto prima, e presumibilmente entro il mese di giugno, sarà bandito un concorso per l'assunzione nei ruoli del servizio permanente del Regio esercito di 305 tenenti medici, di 30 tenenti chimici-farmacisti e di 32 tenenti veterinari.

A tali concorsi potranno partecipare gli ufficiali in servizio permanente e di complemento, i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, di qualsiasi arma, corpo o servizio nonchè gli altri cittadini italiani e albanesi i quali siano in possesso del relativo diploma di abilitazione all'esercizio professionale e che, alla data del bando, non abbiano superato il 32° anno di età.

La statura minima richiesta è di m. 1,58.

I documenti necessari per partecipare al suddetto concorso sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita di data posteriore al 10 marzo 1939;

2) certificato di cittadinanza italiana o albanese;

3) certificato d'iscrizione al P.N.F. rilasciato nell'anno XXI;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato di buona condotta;

6) stato di famiglia (soltanto per i coniugati e vedovi).

I concorrenti coniugati debbono produrre dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniera;

7) fotografia firmata dal concorrente e autenticata da un Regio notaio o dal podestà.

Per i concorrenti che trovansi in servizio militare l'autenticazione della fotografia può essere effettuata dal comandante del corpo o ente dal quale essi dipendono;

8) diploma di abilitazione all'esercizio professionale (i chimici-farmacisti dovranno produrre il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e quello di abilitazione alla professione di farmacista);

9) certificato della segreteria della competente università dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea;

10) certificato della segreteria della competente università dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami di abilitazione.

Tutti i documenti debbono essere redatti sulla prescritta carta da bollo e debitamente legalizzati o vidimati.

I certificati di cui ai nn. 2, 4, 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla data del decreto con cui sarà bandito il concorso.

Chi intenda partecipare ai concorsi sopra menzionati può fin da ora, approntare i relativi documenti, salvo a trasmetterli direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale stato e avanzamento ufficiali - Divisione 2ª - Sezione 2ª), unitamente alla domanda, dopo che sarà stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il bando di concorso.

(1983)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.